

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.114-2024/T

PRIME NOTE SUL D.LGS. N. 139/2024 - MODIFICHE IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI IMPOSTE DI REGISTRO, DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

di Adriano Pischetola e Annarita Lomonaco

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024)

Sommario: 1. Premessa. 2. Modifiche attinenti al procedimento di registrazione di atti. 3. Modifiche attinenti al procedimento di liquidazione di atti sottoposti a registrazione. 4. Modifiche attinenti al procedimento di liquidazione di dichiarazioni di successione. 5. Pagamento delle imposte correlate alla dichiarazione di successione. 5.1 Soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, soggetti passivi e soggetti obbligati al pagamento.

1. Premessa

Sulla scia e in esecuzione delle ipotesi di modifica normativa dei tributi indiretti segnate in particolare dall'art. 10 della legge 9 agosto 2023 n. 111 (ove si rimarcava la necessità di addivenire alla razionalizzazione di una serie di imposte, ivi compresa quella di registro¹ e alla previsione del sistema di autoliquidazione, segnatamente per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro), vede la luce il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024².

Al di là e in affianco ad alcune modifiche³ anche solo terminologiche e all'attualizzazione del riferimento a direttive europee che disciplinano singole fattispecie normative⁴, ciò che emerge in controluce tra le previsioni di modifica è il tentativo di rendere sempre più pervasive la procedura

¹ Disciplinata dal DPR 26 aprile 1986 n.131, d'ora innanzi individuato con l'acronimo 'TUR'.

² In allegato il testo a fronte delle disposizioni modificate del D.P.R. n. 131/1986 e del D.Lgs. n. 346/1990 segnalate nel presente studio.

³ Nell'ambito degli interventi volti alla razionalizzazione delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni si collocano anche le modifiche apportate agli artt. 46 e 48 TUR e agli artt. 14 e 17 TUS in tema di determinazione della base imponibile di rendite e pensioni, e dei diritti di usufrutto, uso e abitazione (in ragione del rinvio normativo), al fine di «evitare che le oscillazioni della misura del saggio legale degli interessi possano comportare, ai fini del calcolo della base imponibile, risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva» (cfr. relazione tecnica al decreto legislativo in esame).

Tra le modifiche rispondenti a ragioni di coerenza sistematica e di completezza della normativa si colloca, tra l'altro, l'aggiunta del comma 4-bis all'art. 43 TUR per richiamare nell'ambito del testo unico la disciplina in materia di "prezzo valore" di cui all'art. 1 comma 497 l. n. 266/2005.

⁴ Ci si riferisce alle modifiche recate dalle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo n. 139 in forza delle quali:

"a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole:

«Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «Unione europea» e le parole:

«Commissione tributaria» e «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e «Corti di giustizia tributarie»;

b) all'articolo 4, comma 1, lettera d), le parole: «direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008».

di registrazione telematica degli atti soggetti a tale adempimento e, come si rileverà meglio nel prosieguo delle presenti note, quella di autoliquidazione dei medesimi da parte dei soggetti che vi siano tenuti (con la sola eccezione degli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito).⁵

È evidente, dunque, come il legislatore si sia mosso nella direzione di uniformare il sistema di liquidazione dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni a quello che è, ormai, il modello ricorrente del rapporto fisco-contribuente nell'attuazione dei tributi.⁶

Infatti nella fiscalità moderna l'Erario non ha più la funzione istituzionale di determinare in prima battuta i tributi, assumendo quella, successiva, di controllo della determinazione fatta dai contribuenti o da altri soggetti in posizione qualificata, per rilevarne eventuali anomalie o irregolarità⁷.

In particolare il modello, già adottato per le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, che ha conosciuto un'evoluzione nell'ambito delle altre imposte indirette con il sistema notarile del cd. Adempimento unico, consta di una sequenza di fasi (esecuzione di adempimenti preliminari da parte del contribuente per ricostruire il presupposto del tributo, autoliquidazione e versamento da parte dello stesso, controllo da parte dell'ufficio) che, come meglio si preciserà nei prossimi paragrafi, è possibile rinvenire nella nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo in esame.

2. Modifiche attinenti al procedimento di registrazione di atti.

In via preliminare si consacra la scomparsa dei tradizionali 'appositi stampati' per la richiesta di registrazione (cd. Modelli 69), in quanto è previsto ora dal nuovo comma 1 dell'art. 11 del TUR che «la richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» e, per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si fa riferimento al comma 2 in via testuale e formale alla normativa di fatto già in vigore disciplinante la cd. registrazione telematica (ovverossia al procedimento di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463⁸), eliminando così una discrasia tra previsione astratta della regolamentazione della fattispecie e sua concreta disciplina in forza della normativa del 1997, sopraggiunta al TUR.

Scompare anche la previsione (di cui al terzo comma art.11) che prevedeva, in casi diversi da quelli già disciplinati dal comma 2, l'obbligo della produzione di due originali, o di un originale e di una

⁵ Per le prime indicazioni afferenti la materia di cui alle presenti note v. il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 76 del 9 aprile 2024 riportato in CNN Notizie n. 68 del 1° aprile 2024.

⁶ Il sistema di autoliquidazione andrebbe anche valutato nel quadro complessivo del rapporto fisco- contribuente, come revisionato in attuazione della legge delega sotto diversi profili, sempre avendo presente, tra l'altro, il principio di proporzionalità del procedimento tributario espresso nell'articolo 10-ter dello Statuto dei diritti del contribuente, che pone, a fronte della protezione dell'interesse del fisco alla percezione del tributo, il necessario bilanciamento con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.

⁷ Cfr., ex multis, BORIA P., *Diritto tributario*, Torino, 2023, 359 ss.

⁸ I cui commi 1 e 2, come si ricorderà, statuiscono: «1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica».

fotocopia dell'atto da assoggettare a registrazione: le modalità di registrazione, anche telematica, saranno stabilite anche in tal caso da un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa - modificando il comma 1- bis dell'art. 13 - che per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato 'pubblicato' (anziché 'emanato').

3. Modifiche attinenti al procedimento di liquidazione di atti sottoposti a registrazione.

Per quanto concerne siffatto procedimento, l'innovazione più significativa è quella che si evince dalla nuova formulazione dell'art. 41, ove, al comma 1, viene sancito il principio per cui «*1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile,...».*

Resta salva in ogni caso la facoltà di controllo da parte dell'Ufficio, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, - e sempreché non si tratti di atti a cui si applichi la speciale normativa per la registrazione telematica ex art. 3-ter d.lgs. n. 463/1997 sopra menzionata - della regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuate dal contribuente nonché della regolarità dei versamenti fatti, nonchè la facoltà di recuperare la maggiore imposta dovuta (e non versata) mediante liquidazione notificata al contribuente con invito ad effettuare entro sessanta giorni il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, della sanzione amministrativa ⁹ e degli interessi di mora, con possibilità di ridurre ad un terzo la sanzione se il pagamento integrativo è effettuato nel termine indicato.

A parte talune consequenziali precisazioni apportate con riferimento alle modalità di esecuzione della registrazione¹⁰, è degna di nota la previsione¹¹ inserita nel corpo dell'art. 19 comma 1 , in ipotesi di denuncia di eventi successivi alla registrazione , ove ora si prevede che siffatti eventi debbano essere denunciati entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. Il che significa che la presentazione del cosiddetto 'Modello 2' non è più precedente alla liquidazione (che prima della modifica normativa doveva essere attivata dall'Ufficio per effetto della presentazione del modello), ma ad essa postuma, anzi ne costituisce una condizione per la presentazione stessa. Di guisa che, se con l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dichiarativi dell'evento successivo alla registrazione che comporti ulteriore liquidazione dell'imposta, si intenda anche assolvere all'obbligo di presentazione della detta denuncia (in sostituzione della presentazione del Modello 2), secondo prassi confermata dall'Agenzia delle Entrate¹²- è giocoforza aver già provveduto all'autoliquidazione, di cui darne menzione nell'atto dichiarativo del sopravvenuto evento.

⁹ Comminata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

¹⁰ V. nuovo comma 1 art. 16 ove si precisa che l'imposta è liquidata (non più dall'Ufficio ma) dai soggetti obbligati al pagamento.

¹¹ Per effetto della novella recata dalla lettera h) comma 1 art. 2 del decreto di riforma.

¹² Cfr. paragrafo 5.2 pagine 37-38 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 e Risoluzione n. 7 del 14 gennaio 2014. Secondo detta ultima Risoluzione in particolare: «la presentazione dell'"atto ricognitivo" per la registrazione può costituire una forma alternativa di adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 19 del Tur tutte le volte in cui lo stesso, al pari della denuncia, sia in grado di garantire l'interesse dell'Erario al corretto esercizio del potere impositivo permettendo una tassazione adeguata al verificarsi della condizione sospensiva o di fatti ulteriori. Pertanto, l'atto ricognitivo assolverà anche al predetto obbligo

Va altresì rilevato che all'art. 55 comma 1 del TUR non è più prevista ora la vigenza dell'inciso per il quale il pagamento dell'imposta complementare, da eseguire entro sessanta giorni dalla notifica della relativa liquidazione, era anche quello dovuto in base "...alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19..."; e a tale modifica fa da *pendant* quella per cui all'art. 76 comma 2 lettera b) del TUR si precisa che l'imposta deve essere richiesta dall'Ufficio, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti "dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19", sopprimendo il seguente inciso "se si tratta di imposta complementare".

Peraltro tali modifiche si affiancano all'altra¹³, afferente l'art. 42 del TUR, per la quale ora «è imposta principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione» con soppressione del successivo inciso '*nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica*'.

Sicchè anche la maggiore imposta, già autoliquidata dal contribuente per effetto di un evento successivo alla registrazione dell'atto originario, viene considerata ora imposta 'principale' e non più complementare¹⁴, per il cui assolvimento peraltro restano responsabili solo le parti contraenti o loro aventi causa o comunque coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, come recita l'art. 19 del TUR.

Ma è evidente che, anche dopo le modifiche come sopra apportate, il notaio rogante l'atto o autenticante la scrittura recanti la cognizione dell'evento sopravvenuto che 'dà luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta' non potrà essere ritenuto solidalmente responsabile ex art. 57 del TUR per l'ulteriore imposta dovuta con riferimento all'atto originario, e ciò non tanto (più) in forza del disposto del secondo comma del citato ultimo articolo¹⁵, quanto per il fatto che quell'imposta principale è dovuta per espressa statuizione normativa con carattere di specialità¹⁶ da soggetti diversi dal notaio stesso, individualmente indicati nella previsione normativa al vaglio, che quindi ne circoscrive anche l'esatto alveo applicativo sotto il profilo impositivo.

4. Modifiche attinenti al procedimento di liquidazione di dichiarazioni di successione.

Anche nell'ambito delle imposte sulle successioni, normata dal T.U. n. 346 del 31 ottobre 1990, si opera una modifica dalla etero-liquidazione all'autoliquidazione da parte dei 'soggetti obbligati al pagamento'.¹⁷

di denuncia, sostituendosi alla stessa, quando dallo stesso risulti esplicitamente il suo collegamento al primo atto e siano rispettate le condizioni e i termini previsti dal citato articolo 19...».

¹³ Recata dalla lettera p) del comma 1 citato art. 2 del decreto di riforma.

¹⁴ In tal senso si esprime anche la relazione illustrativa del decreto di riforma secondo cui " la responsabilità dei pubblici ufficiali, esclusa per il pagamento delle imposte complementari e suppletive, resta esclusa anche per il pagamento dell'imposta dovuta per le denunce previste dall'art. 19, nonostante a seguito delle modifiche apportate, la stessa abbia assunto la natura di imposta principale"; la relazione è leggibile all'indirizzo

https://documenti.camera.it/apps/nuovoSito/attiGoverno/schedaLavori/getTesto.ashx?leg=XIX&file=0171_F001.pdf

¹⁵ Per il quale come è noto è stabilito che «La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive».

¹⁶ Appunto l'art. 19 del TUR.

¹⁷ L'autoliquidazione non è nuova al sistema dell'imposta di successione in quanto una modalità identica fu introdotta per un limitato periodo di tempo dall'articolo 23 della legge 413/1991 e restò in vigore dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1994 (per effetto dell'articolo 9 del DI 260/1994 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 giugno 1994, n. 413). Poi tale sistema fu modificato in considerazione della delicatezza delle operazioni di calcolo dell'imposta da versare in autoliquidazione.

Il nuovo testo dell'art. 27 del suddetto testo unico, rubricato "Procedimento e termini", indica le fasi del modello di attuazione dei tributi fondato sull'autoliquidazione, cui si è accennato:

- il primo comma, senza novità rispetto al passato, prevede che la successione debba essere dichiarata a norma degli articoli da 28 a 30 nel termine di cui all'articolo 31,
- il nuovo secondo comma stabilisce che l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33 ed è nuovamente autoliquidata nel caso in cui sia presentata una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa,
- il comma 2-bis prevede che l'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione ai sensi dell'articolo 33.

Restano fermi i commi successivi dell'articolo 27, nonché gli altri articoli del TUS relativi ai poteri dell'ufficio di rettificare e liquidare la maggiore imposta in caso di dichiarazione incompleta o infedele e di liquidare l'imposta d'ufficio in caso di dichiarazione omessa.

Il nuovo procedimento di liquidazione dell'imposta di successione è, dunque, disciplinato dall'art. 33 TUS.

Infatti il nuovo primo comma dell'art. 33 del T.U. esordisce stabilendo che «I soggetti obbligati al pagamento **autoliquidano** l'imposta in base alla dichiarazione della successione...» e poi precisa nel secondo periodo con riferimento ai medesimi soggetti che «devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari». In un unico comma pertanto ora si stabilisce l'obbligo dell'autoliquidazione per tutti i tributi e tasse connessi alla presentazione della dichiarazione di successione (a differenza della precedente sistemazione normativa, che distingueva al comma 1 del medesimo art. 33 la procedura di 'liquidazione' dell'imposta di successione da parte dell'Ufficio e al comma 1-bis - che ora risulta abrogato - la procedura di autoliquidazione da parte degli 'eredi e legatari' delle dette imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari, in presenza di beni immobili e diritti reali sugli stessi).

I commi seguenti dell'articolo 33 disciplinano l'ambito del controllo dell'ufficio sulla regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti, anche avvalendosi di procedure automatizzate¹⁸, a seguito del quale l'ufficio procede alla

¹⁸ Si legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto delegato che il procedimento in sostanza è strutturato in modo tale da tener conto della peculiarità della dichiarazione di successione e della operatività degli uffici nella pregressa funzione di liquidazione dell'imposta. Infatti esso è basato sui dati della dichiarazione e sulla documentazione allegata ed è finalizzato a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente, a verificare la tempestività dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione nonché a controllare la spettanza delle passività, degli oneri, delle detrazioni e riduzioni indicate in dichiarazione, escludendo quelle risultanti non spettanti o non documentate.

liquidazione dell'imposta e del rimborso¹⁹ eventualmente spettante in base alla dichiarazione presentata²⁰.

Nel caso risulti dovuta una maggiore imposta deve essere notificato un apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, unitamente a interassi e sanzione, nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

Ciò che mette conto rilevare in questa sede è che, in simbiosi con l'istituzione della neo-procedura di autoliquidazione cui si è fatto riferimento, il nuovo comma 7 dell'art.27 del T.U.²¹, oltre che - com'è ovvio - stabilire ora che è principale l'imposta 'autoliquidata' dai soggetti obbligati al pagamento²² e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione, nonché replicare il concetto che è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, **non prevede più l'imposta suppletiva**²³, che il già vigente citato comma 7, definiva come 'quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione'. Ciò si noti bene in controtendenza con quanto invece risulta nell'ambito dell'imposta di registro, stante che l'art. 42 del TUR, con riferimento alle tre diverse categorie di imposta, non risulta modificato²⁴.

¹⁹ Sembra confermato espressamente che, in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva e alla buona fede e collaborazione, le quali devono improntare il rapporto fisco-contribuente, il controllo formale dell'ufficio possa portare a correggere anche gli errori evidenti commessi dal contribuente a proprio sfavore, fermo restando che si dovrebbe comunque ammettere in linea generale, a prescindere dalle ipotesi contemplate dall'art. 42 TUS, il rimborso a titolo di indebito oggettivo per il contribuente che abbia pagato un'imposta di successione inizialmente non dovuta, anche nel presupposto dell'emendabilità degli errori commessi nella dichiarazione di successione, pacifica ormai in giurisprudenza (BUSANI A., *Imposta di successione e donazione*, Milano, 2020, 984; GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008, 198 ss.).

²⁰ Resta invariato l'art. 32, comma 1, ultimo periodo, ai sensi del quale, nel caso di irregolarità della dichiarazione di successione presentata, l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; se non regolarizzata nel termine la dichiarazione si considera omessa. Sulle diverse fasi di attività del controllo che l'ufficio deve svolgere in ordine alla dichiarazione di successione (fase di controllo per accertarne la regolarità ex art. 32 comma 1, fase di controllo in relazione alla liquidazione dell'imposta ex art. 33 comma 2, fase di controllo finalizzata ad accertarne l'incompletezza o l'infedeltà ex art. 34) cfr. BUSANI A., op. cit., 893 ss.

²¹ In sostituzione di quello già vigente, per effetto di quanto disposto dal n. 4) lettera z) comma 1 art. 1 del decreto di riforma.

²² E non più quella 'liquidata in base alle dichiarazioni presentate'.

²³ Circa il raggio di azione coperto dal concetto di 'imposta suppletiva', segnatamente nell'ambito dell'imposta di registro, forse è opportuno ricordare come la giurisprudenza della Suprema Corte nella sentenza Sez. Trib n.4427 del 26 marzo 2003 aveva espresso il principio per cui «gli errori od omissioni dell'ufficio che possono essere corretti in sede di liquidazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, non sono soltanto quelli materiali o di calcolo, ma possono consistere anche in errata interpretazione o applicazione di norme di legge; la maggiore imposta che risulti dovuta ha, pertanto, natura suppletiva». Circa peraltro la corretta applicazione di tale principio agli atti ricevuti o autenticati da notaio, soggetti alla procedura di registrazione telematica, è stato fatto notare correttamente (P.Puri, *Sulla corretta qualificazione in termini di imposta principale o suppletiva richiesta a fronte dell'errore o omissione in sede di controllo degli importi autoliquidati*, Studio CNN n.126 del 14 dicembre 2011 in BDN) che «non è tanto la tipologia di errore ad incidere sulla qualificazione dell'imposta come principale o suppletiva quanto piuttosto il momento in cui l'errore o l'omissione viene rilevata dall'ufficio. In altre parole trascorso il termine di 60 giorni l'errore od omissione nell'autoliquidazione desumibile dall'atto trasforma l'imposta da principale a suppletiva con notifica da farsi ai soli contraenti (e non più anche al notaio)».

²⁴ Se non con riguardo alla omissione, nell'attuale formulazione della citata norma, dell'inciso "nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica", inciso che andava a precisare che era principale anche l'imposta richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni in sede di autoliquidazione nei suddetti casi, come si è già accennato nelle battute che precedono in questo stesso contributo.

Viene infatti abrogato²⁵ anche il quarto comma dell'art. 40 del T.U. che prevedeva l'obbligo del pagamento dell'imposta suppletiva, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'Appello (ora Commissione di Giustizia tributaria di secondo grado) o dell'ultima decisione non impugnata.

All'uopo è bene ricordare che comunque in relazione alla riscossione dell'imposta suppletiva e delle relative sanzioni il testo dell'art. 40 citato doveva intendersi ormai in parte superato²⁶, per effetto del disposto dell'art. 68 terzo comma del D.Lgs. n.546/1992²⁷ a tenore del quale «Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione» e stante quanto statuito dal primo comma cit. art. 68, che sancisce l'applicazione di questa disciplina «anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta». Peraltro neanche tale ultima previsione, stante quanto precisato, troverà più pratica applicazione nell'ambito del fenomeno successorio.

Resta da chiarire però a questo punto quale tipo di imposta sarebbe o come potrà essere definita quella che l'Ufficio potrà/potrebbe richiedere al contribuente laddove fosse incorso esso stesso in un errore o in un'omissione nella fase di accertamento e/o rettifica (e successiva notifica della conseguente liquidazione) dell'imposta già autoliquidata dal contribuente in prima battuta. E' gioco-forza che tale ulteriore imposta sarà da qualificare, per evidente eliminazione della categoria dell'imposta suppletiva, solo 'complementare', addivenendosi così di fatto ad una sorta di forzatura degli indici di tradizionale qualificazione di siffatto ultimo tipo di imposta e ad un allargamento fattuale del suo canonico ambito applicativo.

Venendo meno la categoria della imposta suppletiva, va ricordato che per il credito dello Stato relativo all'imposta di successione potrà porsi – nei limiti di cui all'art. 41 TUS²⁸ - il problema dell'opponibilità del privilegio speciale immobiliare ai sensi dell'art. 2772 cod. civ., non trovando più applicazione la limitazione prevista dal codice civile per le imposte suppletive²⁹.

5. Pagamento delle imposte correlate alla dichiarazione di successione

Connessa alla nuova modalità di autoliquidazione dell'imposta di successione, è la previsione che modifica, sostituendolo, il comma 1 dell'art. 37 del T.U. prevedendo che il contribuente provveda al pagamento entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, mentre è stabilito che il pagamento dell' (eventuale) ulteriore imposta principale liquidata dall'Ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi così come quella dell'imposta complementare con

²⁵ Dalla lettera nn) comma 1 art. 1 del decreto di riforma.

²⁶ In tal senso si esprime anche ARNAO G., *Manuale dell'imposta di registro*, Milano, 2005, 457 con specifico riferimento all'ambito dell'imposta di registro.

²⁷ In vigore dal 1° aprile 1996.

²⁸ L'art. 41 TUS fissa una durata temporale limitata al privilegio in esame, il quale si estingue dopo cinque anni decorrenti di regola (nel caso di presentazione della dichiarazione di successione) dall'apertura della successione, o nel caso di dilazione del pagamento dal giorno di scadenza dell'ultima rata, ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27 (cfr. STEFANI A., *Ricevibilità di atto di vendita di un immobile pervenuto per successione mai presentata o presentata solo parzialmente; durata del relativo privilegio*, risposta a quesito n. 27-2018/T).

²⁹ Ai sensi dell'articolo 2772 del codice civile per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sugli immobili successivamente (evidentemente al suo sorgere), oltre che in pregiudizio di quelli acquistati anteriormente.

gli interessi di cui agli artt. 34 e 35 del T.U. debba essere eseguito entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione.

Inoltre:

- * si elimina con riguardo agli interessi di mora il riferimento alla misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto;
- * si sostituisce il riferimento alla misura minima delle somme dovute di lire ventimila con quella di 'euro dieci';
- * si prevede (rinviano a un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate) che anche prima della presentazione della dichiarazione di successione i soggetti indicati nell'art. 48 comma 4 TUS (banche, intermediari finanziari, ecc..) consentano, in presenza di immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione se a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni;
- * si fa rinvio per le modalità di pagamento delle somme dovute in autoliquidazione ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- * si conferma la possibilità del dilazionamento del pagamento dell'imposta di successione, ora autoliquidata, entro il termine di cui al novello comma 1 art. 37, sopra citato, nella misura non inferiore al venti per cento ovvero per importi superiori ad euro ventimila, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione di successione.

Non viene invece sostanzialmente modificata la procedura di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali, vincolati o non vincolati, nonché di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquant'anni né la novella di riforma apporta le modifiche che sarebbero state necessarie per rendere esplicita l'impossibilità di assolvere mediante siffatta cessione al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, se dovute.

Infatti l'attuale meccanismo di 'autoliquidazione' delle dette imposte impedisce di ritenere tuttora praticabile quella modalità di pagamento. Essa presuppone - come si ricorderà - la formulazione di una proposta sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario da presentare al Ministero per i beni culturali ed ambientali (ora Ministero della Cultura), che interrompe il termine per il pagamento stesso; e questo va effettuato entro il termine previsto dall'art. 37 comma 1 del TU n.346/90³⁰. Tutto ciò, nell'attuale sistema di autoliquidazione anche delle imposte ipotecaria e catastale, è di fatto inattuabile, dovendo essere assolte al momento della presentazione della dichiarazione di successione senza attendere alcuna notificazione³¹. Tra l'altro ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera n-bis del TU³² dalla dichiarazione di successione deve già risultare anche il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale (oltre che di bollo e delle tasse ipotecarie).³³

³⁰ Ai sensi dell'art. 39 del T.U. n.346/90.

³¹ Cfr. la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.102/E del 3 luglio 2001 secondo cui: «Sebbene il citato art. 39 [del T.U. n.346/90] menzioni i tributi ipocatastali tra quelli pagabili mediante cessione di beni culturali, dall'interpretazione letterale della norma successivamente intervenuta [ndr: che ora stabilisce l'autoliquidazione, e cioè l'art. 33 comma 1 - bis del T.U. n.346], si desume che il legislatore non ha esteso la possibilità di avvalersi di tale particolare modalità di pagamento ai tributi autoliquidabili ..; dal combinato disposto delle norme richiamate, pertanto, deriva che le proposte di pagamento mediante cessione dei beni culturali possono essere avanzate solo per le imposte, interessi e sanzioni amministrative, che vengono liquidate dall'ufficio».

³² La disposizione è stata modificata sostituendo il precedente riferimento agli "estremi del pagamento", tenuto conto che il versamento dei suddetti tributi autoliquidati nei casi di presentazione telematica della dichiarazione di successione potrebbe essere effettuato tramite addebito sul conto corrente (così la relazione tecnica al decreto legislativo in esame).

³³ A ciò si aggiunga che l'articolo 11 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, in materia di autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, collegate all'imposta di successione, nulla ha

A questo limite però si sottrae l'assolvimento della imposta di successione, in quanto, seppure anch'essa debba essere autoliquidata e detto assolvimento non presupponga alcuna preventiva notifica, ciò nonostante, come si è visto, ai sensi del novellato comma 1 art. 37 il pagamento deve avvenire entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, quindi non necessariamente al momento in cui viene presentata all'Ufficio competente la dichiarazione stessa per la registrazione. Pertanto sarebbe ben possibile nelle more del compimento del termine ultimo per il pagamento di detta imposta e sempreché la proposta di cessione sia già stata formulata 'in sede di presentazione della dichiarazione', avanzare la richiesta di modalità di assolvimento del debito tributario ricorrendo a tale speciale modalità, nel concorso di tutti i presupposti formali e procedurali previsti dall'art. 39 citato.

5.1 Soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, soggetti passivi e soggetti obbligati al pagamento

Con riguardo al profilo soggettivo del nuovo procedimento di liquidazione e versamento dell'imposta di successione se, da un lato, il riferimento al "contribuente" contenuto nell'art. 37 in relazione al pagamento dell'imposta di successione potrebbe evocare la definizione dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 5 TUS (ai sensi del quale «l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni»), da un altro lato, gli artt. 27 e 33 comma 1 imputano l'autoliquidazione ai "soggetti obbligati al pagamento"³⁴.

L'individuazione di tali soggetti è nell'art. 36 TUS (non modificato dal decreto in commento), ai sensi del quale gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto³⁵ da loro e dai legatari (ma se il coerede ha accettato con beneficio d'inventario è obbligato solidalmente nel limite di valore della propria quota ereditaria), mentre i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 comma 3 rispondono solidalmente dell'imposta³⁶ i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato (dovendosi calcolare l'imposta, ai sensi dell'art. 7 comma 4, considerando come eredi i chiamati che non hanno rinunciato), e gli altri soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione³⁷, esclusi i legatari, fino a quando l'eredità non sia

previsto in ordine al pagamento dei suddetti tributi mediante proposta di cessione di beni culturali e non contiene alcun riferimento all'articolo 39 del menzionato testo unico.

³⁴ L'art. 33 comma 2 utilizza anche il termine "contribuente" con riguardo all'autoliquidazione.

³⁵ A fronte della tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria e da giurisprudenza, che individua il presupposto dell'imposizione nella apertura della successione, in considerazione dell'evoluzione normativa del tributo successorio la dottrina ha da tempo rilevato come al singolo erede possa essere riferito quale indice di capacità contributiva solo l'acquisto della propria quota ereditaria, configurandosi l'obbligazione solidale per le imposte dovute dagli altri coeredi, secondo alcuni, in termini di obbligazione dipendente. In altri termini «ciascun coerede è contribuente per l'imposta relativa alla propria quota e "responsabile" (e comunque obbligato per fatto esclusivamente riferibile ad altri) per quella relativa agli acquisti di coeredi, legatari e destinatari di prestazioni a carico di coeredi e legatari» [FEDELE A., *Soggetti obbligati al pagamento* (art. 36 d.lgs. 31.10.1990, n. 346), in Codice delle leggi tributarie, a cura di A. Fedele, G. Mariconda, V. Mastriacovo, Milano, 2014, 729 s.]. Solidarietà in ordine alla quale la dottrina esprime perplessità (cfr., tra gli altri, GHINASSI S., *Imposta di successione: presupposto di imposta e soggettività passiva alla luce della riforma*, in L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme, Consiglio Nazionale del Notariato, collana di studi, Milano, 2001, 212 ss.).

³⁶ Il pagamento determina, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. n. 131/1986 la surrogazione nei diritti, azioni, ragioni e privilegi spettanti al Fisco per ottenere il regresso nei confronti dei soggetti passivi.

³⁷ Tra i quali, ai sensi dell'art. 28, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i trustee in caso di trust testamentario.

stata accettata o non sia stata accettata da tutti i chiamati, nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti³⁸.

Pur non volendo entrare in questa sede nell'ampio dibattito che l'art. 36 ha determinato³⁹, quantomeno rispetto ai chiamati la lettura che sembra maggioritaria in dottrina è nel senso che non vi sarebbe un obbligo di pagamento qualora il chiamato non abbia la disponibilità dei beni ereditari, essendo quest'ultimo, in tal caso, solamente obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione⁴⁰.

Tuttavia, già nel sistema anteriore alle modifiche in esame, si era ritenuto che sebbene l'art. 27 comma 2 non indicasse il destinatario dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, quest'ultimo dovesse essere notificato innanzitutto al dichiarante⁴¹, potendo però accadere che all'atto liquidatorio non seguissero versamenti in assenza di disponibilità dei beni ereditari⁴².

Evidentemente le riflessioni emergenti dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine al rapporto fra i soggetti passivi, i soggetti obbligati al pagamento e i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione dovranno essere rilette a seguito dell'introduzione del nuovo procedimento liquidatorio dell'imposta di successione⁴³ e alla luce delle modalità di pagamento dell'imposta di successione autoliquidata che saranno stabilite, come accennato, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

³⁸ Per possesso si intende la materiale disponibilità. Cfr. GAFFURI G., op. cit., 63.

³⁹ Si discute, ad esempio, sia sotto il profilo teorico, se si tratti di un'anticipazione rispetto al perfezionarsi della fattispecie imponibile o di una ipotesi di responsabilità di imposta, sia sotto il profilo applicativo, dovendosi però comunque rilevare che la posizione di chiamato nel possesso dei beni (e la relativa obbligazione solidale di pagamento dell'imposta) è temporalmente limitata in correlazione con la disciplina civilistica dell'articolo 485 cod. civ. Cfr. BUSANI A., op. cit., 209 ss.; GAFFURI G., op. cit., 58 ss.

⁴⁰ Va ricordato che il chiamato ha poteri di amministrazione temporanea del patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 460 cod. civ.

⁴¹ GAFFURI G., op. cit., 68 ss.; BUSANI A., op. cit., 898, nel senso che la notifica dell'avviso possa essere diretta anche a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione.

Peraltro, anche con riguardo all'autoliquidazione e al versamento delle imposte ipocatastali e di bollo nel sistema attuale (imputabili – ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis, abrogato dal decreto in esame – agli “eredi e legatari”), le istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione prevedono, tra le modalità, l’addebito diretto sul conto corrente del dichiarante.

⁴² Per ovviare, l'art. 36 comma 4 prevede che l'ufficio possa chiedere al giudice di fissare un termine per l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 481 cod. civ. oppure nominare un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 cod. civ.

⁴³ La Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nell'esprimere il parere sullo schema del decreto legislativo in esame, aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di «subordinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni alla effettiva accettazione dell'eredità, ovvero prevedere che, se anche i chiamati all'eredità sono obbligati a versare l'imposta sulle successioni, gli stessi possono avere il diritto al rimborso dell'imposta versata in caso di successiva rinuncia all'eredità».

Allegato

* Al fine di agevolare la lettura dello Studio n.114-2024/T "Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 - Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione", est. Pischedola-Lomonaco, si riportano di seguito alcuni degli articoli modificati dal medesimo decreto legislativo.

Modifiche attinenti al procedimento di registrazione di atti

D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)	
Testo anteriore alle modifiche	Testo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n.139/2024
Art. 11 <i>Richiesta di registrazione degli atti scritti</i>	Art. 11 <i>Richiesta di registrazione degli atti scritti</i>
1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.	1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.	2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.	3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano	<i>Identico</i>

venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.	
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.	5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.	<i>Identico</i>
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.	<i>Identico</i>
Art. 13 <i>Termini per la richiesta di registrazione</i>	Art. 13 <i>Termini per la richiesta di registrazione</i>
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.	<i>Identico</i>
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.	1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato .
2. Per gli inventari, le cognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis.	<i>Identico</i>

<p>3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Modifiche attinenti al procedimento di liquidazione di atti sottoposti a registrazione

D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)	
Testo anteriore alle modifiche	Testo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 139/2024
<p>Art. 16 <i>Esecuzione della registrazione</i></p>	<p>Art. 16 <i>Esecuzione della registrazione</i></p>
<p>1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.</p>	<p>1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui è stata richiesta.</p>
<p>2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>3. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di</p>	<p>3. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse.</p>

sistemi elettronici le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia .	
4. L'Ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.	4. L'Ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.	<i>Identico</i>
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.	6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.
	6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.	7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.
Art. 19 <i>Denuncia di eventi successivi alla registrazione</i>	Art. 19 <i>Denuncia di eventi successivi alla registrazione</i>
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione,	1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo , a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di

all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.	coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.	<i>Identico</i>
Art. 41 <i>Liquidazione dell'imposta</i>	Art. 41 <i>Liquidazione dell'imposta</i>
1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.	1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della tariffa stessa.	<i>Identico</i>
	2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Art. 42 <i>Imposta principale, suppletiva e complementare</i>	Art. 42 <i>Imposta principale, suppletiva e complementare</i>
1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.	1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.	<i>Identico</i>
Art. 55 <i>Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione</i>	Art. 55 <i>Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione</i>
1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.	1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.	<i>Identico</i>
3. Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.	<i>Identico</i>
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.	<i>Identico</i>
Art. 76 <i>Decadenza dell'azione della finanza</i>	Art. 76 <i>Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria</i>

<p>1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1- bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.</p>	<p>1- bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis.</p>
<p>2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva. 	<p>2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva.
<p>2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'art. 17, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto</p>	<p><i>Identico</i></p>

anno successivo a quello di scadenza del pagamento.	
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.	<i>Identico</i>
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.	4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6 .	<i>Identico</i>

Modifiche attinenti al procedimento di liquidazione di dichiarazioni di successione

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS)	
Testo anteriore alle modifiche	Testo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2024
Art. 27 <i>Procedimento e termini</i>	Art. 27 <i>Procedimento e termini</i>
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del registro, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.	1. La successione deve essere dichiarata all' ufficio dell'Agenzia delle entrate , a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31
2. L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.	2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.
	2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e	<i>Identico</i>

<p>alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.</p>	
<p>4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p>
<p>5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.</p>	<p>5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2- bis, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.</p>
<p>6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p>
<p>7. È principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.</p>	<p>7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione</i></p>
<p>1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificate già presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6,</p>	<p>1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificate già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31,</p>

erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.	comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'art. 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.	Abrogato
2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere: <i>a)</i> le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1; <i>b)</i> le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;	2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.	<p>a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;</p> <p>b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;</p> <p>c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.</p>
3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.	<p>3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.</p>
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.	<p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>Riscossione in pendenza di giudizio</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>Riscossione in pendenza di giudizio</i></p>
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.	<p style="text-align: right;"><i>Identico</i></p>
2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione della commissione	2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia

tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado.	tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado.
3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.	3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.	Abrogato

Pagamento delle imposte correlate alla dichiarazione di successione

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS)	
Testo anteriore alle modifiche	Testo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n.139/2024
Art. 29 <i>Contenuto della dichiarazione</i>	Art. 29 <i>Contenuto della dichiarazione</i>
<p>1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunce; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori; d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi; e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e 	<p>1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunce; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori; d) abrogata e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;

<p>assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p><i>f)</i> gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;</p> <p><i>g)</i> i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;</p> <p><i>h)</i> i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);</p> <p><i>i)</i> le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p><i>l)</i> il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;</p> <p><i>m)</i> il valore globale netto dell'asse ereditario;</p> <p><i>n)</i> le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p><i>n-bis)</i> gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.</p>	<p><i>f)</i> gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;</p> <p><i>g)</i> i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;</p> <p><i>h)</i> i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);</p> <p><i>i)</i> le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p><i>l)</i> il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;</p> <p><i>m)</i> il valore netto dell'asse ereditario;</p> <p><i>n)</i> le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;</p> <p><i>n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.</i></p>
<p>2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), nonché quelli di cui alle lettere <i>c</i>), <i>i</i>) e <i>n</i>) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera <i>f</i>) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera <i>l</i>) limitatamente al suo domicilio.</p>	<p>2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), nonché quelli di cui alle lettere <i>c</i>), <i>i</i>), <i>n</i>) e <i>n-bis</i>) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera <i>f</i>) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera <i>l</i>) limitatamente al suo domicilio.</p>
	<p>2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.</p>
<p>3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è</p>	<p>3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</p>

superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.	
Art. 37 <i>Pagamento dell'imposta</i>	Art. 37 <i>Pagamento dell'imposta</i>
1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.	1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.
2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.	2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila.	3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a euro 10 .
4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.	4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 38 <i>Dilazione del pagamento</i>	Art. 38 <i>Dilazione del pagamento</i>
1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.	1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta	2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta

liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	autoliquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.	3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta autoliquidata , entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila; b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.	<i>Identico</i>
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.	<i>Identico</i>
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.	<i>Identico</i>
Art. 39 <i>Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali</i>	Art. 39 <i>Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali</i>
1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.	1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni e le attività culturali ed all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'art. 37	2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura ed all' ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall'art. 37 per

per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.	il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.
3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'art. 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.	3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'art. 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.	4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura , presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze . Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. Abrogato	
6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni e le attività culturali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.	6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura , a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.
7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.	7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all' ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se	

<p>il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 .</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'art. 31, comma 1.</p>	<p>9. Il Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 37, comma 1, primo periodo.</p>
<p>Art. 48 <i>Divieti e obblighi a carico di terzi</i></p>	<p>Art. 48 <i>Divieti e obblighi a carico di terzi</i></p>
<p>1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all'ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.</p>	<p>2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.</p>

<p>3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere <i>d</i> ed <i>e</i>).</p>	<p>3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>).</p>
<p>4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.</p>	<p>4. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.</p>
	<p>4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.</p>
<p>5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione</p>	<p>5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione</p>

ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro competente.	ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all' ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.	6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all' ufficio dell'Agenzia delle entrate , nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.	<i>Identico</i>

Altre disposizioni

D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)	
Testo anteriore alle modifiche	Testo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n.139/2024
Art. 43 <i>Base imponibile</i>	Art. 43 <i>Base imponibile</i>
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;	

<p><i>b)</i> per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;</p> <p><i>c)</i> per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;</p> <p><i>d)</i> per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;</p> <p><i>e)</i> per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;</p> <p><i>f)</i> per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;</p> <p><i>g) Abrogata</i></p> <p><i>h)</i> per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;</p> <p><i>i)</i> per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.</p>	<i>Identico</i>
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.	<i>Identico</i>
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.	<i>Identico</i>
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art.	<i>Identico</i>

37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.	
	4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 46 <i>Rendite e pensioni</i>	Art. 46 <i>Rendite e pensioni</i>
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.	<i>Identico</i>
2. Il valore della rendita o pensione è costituito: a) dal ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.	2. Il valore della rendita o pensione è costituito: a) da quaranta volte dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualità , calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.	<i>Identico</i>
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del	<i>Identico</i>

comma 2, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.	
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.	<i>Identico</i>
	5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
	5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
Art. 48 <i>Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione</i>	Art. 48 <i>Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione</i>
1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.	1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS)

Testo anteriore alle modifiche	Testo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2024
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Beni immobili e diritti reali immobiliari</i></p> <p>1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse; d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affranchezza; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affranchezza. 	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Beni immobili e diritti reali immobiliari</i></p> <p>1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti; d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affranchezza; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affranchezza.
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Rendite e pensioni</i></p> <p>1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico 	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Rendite e pensioni</i></p> <p>1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il valore pari a quaranta volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, in

<p>sull'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.</p>	<p>relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.</p>
	<p>1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.</p>
	<p>1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.</p>

A cura di Debora Fasano